



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche
dell'Immigrazione e dell'Asilo

Frequently Asked Questions

***in relazione agli Avvisi Territoriali 2011 del
Fondo Europeo per l'Integrazione
di Cittadini di Paesi Terzi
2007-2013***

Versione 23 Dicembre 2011

1. GESTIONE GENERALE (aspetti contenutistici delle proposte/quesiti su normative comunitarie e nazionali di riferimento/inammissibilità dei soggetti proponenti, etc.)

Di seguito si rappresentano le questioni giuridiche più rilevanti in ordine all'ammissibilità e alle modalità di presentazione delle proposte progettuali.

1.1. Quali sono i casi di inammissibilità relativi alla partecipazione di un soggetto (sia esso capofila che partner) a più proposte progettuali?

Si riportano le seguenti casistiche:

1. un soggetto proponente, **non ricadente nelle tipologie a), e k) previste dagli Avvisi**, presenta una proposta progettuale come soggetto capofila sia per il progetto X che per il progetto Y, entrambi a valere sulla stessa azione. **INAMMISSIBILE**
2. un soggetto proponente, **non ricadente nelle tipologie a), e k) previste dagli Avvisi**, presenta una proposta progettuale come soggetto capofila per il progetto X e si candida come partner di progetto per il progetto Y, entrambi a valere sulla stessa azione. **INAMMISSIBILE**
3. un soggetto proponente, **non ricadente nelle tipologie a), e k) previste dagli Avvisi**, si candida come partner di progetto per il progetto X e si candida anche come partner per il progetto Y, entrambi a valere sulla stessa azione. **INAMMISSIBILE**

1.2. Quali sono le restrizioni per la presentazione delle proposte progettuali che riguardano le singole articolazione dei soggetti di cui alla lettera a) e k) degli Avvisi?

Le singole articolazioni dei soggetti di cui alle lettere a) e k) (ad esempio municipi dello stesso comune e dipartimenti delle stesse università) possono presentare progetti anche qualora l'ente di cui esse sono articolazioni abbia presentato una proposta progettuale sulla medesima azione.

Le singole articolazioni dei soggetti di cui alle lettere a) e k) non possono presentare in qualità di capofila più di un progetto a valere sulla stessa azione.

1.3. Quali soggetti beneficiari sono tenuti alla presentazione della fidejussione bancaria/assicurativa?

La fidejussione bancaria/assicurativa deve essere presentata da tutti i soggetti non pubblici. Tale fidejussione deve essere presentata per l'erogazione del solo anticipo (la cui soglia percentuale sarà stabilita dall'Autorità Responsabile) e dovrà obbligatoriamente avere una validità fino a Marzo 2014.

1.4. E' possibile presentare una proposta progettuale nonostante uno o più partner non possiede l'esperienza pregressa nel settore di riferimento oggetto dell' Avviso?

L'esperienza pregressa non è un requisito di ammissibilità ma solo di valutazione finale. Inoltre si prenderà in considerazione l'esperienza complessiva del soggetto proponente sia in forma singola che in forma associata.

1.5. L'adesione alla Rete Territoriale all'interno del progetto è sinonimo di adesione al partenariato di progetto?

No, i soggetti aderenti alle Reti Territoriali non sono considerati partner ufficiali di progetto e quindi non sono considerati centri di costo.

1.6. Chi deve richiedere il parere delle Regioni e dei Centri Territoriali per l'Immigrazione?

I pareri delle Regioni e dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione saranno trasmessi in automatico dalla procedura informatica una volta che la proposta progettuale sarà caricata a sistema. Pertanto i soggetti beneficiari non dovranno in alcun modo inoltrare richieste di pareri alle Regioni ed ai Consigli Territoriali per l'Immigrazione.

1.7. É possibile presentare un progetto le cui attività vengano realizzate all'interno di diverse regioni?

Per le Azioni 1,2,3,4,6,8, a pena di esclusione, le attività esecutive dei progetti e l'ambito territoriale dell'intervento non potranno avere dimensione sovregionale. In particolare l'oggetto dell'intervento dovrà insistere sul territorio di una sola regione/provincia autonoma, ovvero sul territorio di una o più province e di uno o più enti locali, ricompresi comunque nella medesima regione/provincia autonoma.

Solo nel caso specifico dell'Azione 9 l'ambito territoriale dell'intervento dovrà essere rappresentativo a livello nazionale delle diverse caratteristiche territoriali dell'inclusione finanziaria dei migranti.

1.8. E' possibile includere le Regioni e le Prefetture come soggetti aderenti alle Reti Territoriali?

No, entrambe non possono aderire ad una Rete Territoriale, dovendo fornire preventivamente i pareri sulle proposte progettuali e pertanto si verrebbe a configurare un conflitto d'interessi.

1.9. Può un beneficiario partecipare alla Rete Territoriale di un progetto e nello stesso tempo partecipare come capofila o partner di progetto ad un'altra proposta progettuale?

Si. L'adesione alla Rete Territoriale non comporta limitazioni alla partecipazione in altre proposte progettuali, anche sulla stessa Azione.

1.10. E' possibile ricomprendere i ROM tra i destinatari di cui all'art. 5, comma 5.1. degli Avvisi?

I destinatari ammessi agli Avvisi non possono avere nazionalità italiana o comunitaria. Pertanto un cittadino rumeno di etnia rom è escluso dal campo di applicabilità del Fondo. Al contrario, ad esempio, risulta ammissibile un rom di cittadinanza albanese.

1.11. Cosa si intende per "esperienza operativa" nell'ambito delle attività oggetto del presente Avviso? Nello specifico, ci si riferisce ad esperienze nel settore generale dell'Avviso o ad esperienze proprie di ogni singola Azione?

"L'esperienza operativa" deve riguardare esclusivamente l'ambito delle attività proprie di ogni singola Azione.

1.12. A chi spetta la sottoscrizione de Modello di progetto se il proponente è un Consorzio formato da più Comuni?

Nel caso in cui il Consorzio sia dotato di personalità giuridica pubblica, di **autonomia gestionale**, imprenditoriale, funzionale ed organizzativa e nel caso in cui il personale dipendente del Consorzio sia assunto attraverso un contratto collettivo decentrato integrativo, sarà il Legale Rappresentante del Consorzio a firmare il modello di progetto. Al contrario se il personale previsto per le attività progettuali sia dipendente di ciascun comune, il Soggetto proponente sarà uno tra i comuni che compongono il Consorzio mentre i restanti comuni figureranno come partner di progetto e pertanto saranno obbligati a firmare ciascuno il modello A1.

1.13. Le Camere di Commercio possono essere ritenute soggetti proponenti ammissibili a partecipare?

Si, poiché le stesse sono definite come enti autonomi di diritto pubblico e pertanto possono rientrare nella tipologia a) dei presenti Avvisi.

Le strutture organizzative alle quali le Camere di Commercio partecipano possono essere presentare proposte progettuali se strutturalmente compatibili con quanto indicato all'art. 3.1 degli Avvisi.

1.14. È obbligatorio costituirsi in ATS e RTI per la presentazione di proposte progettuali in forma associata?

No, la costituzione in ATS e RTI non è richiesta. Qualora sia presentata una proposta progettuale è obbligatorio che il soggetto proponente capofila compili e firmi digitalmente la domanda di ammissione a finanziamento e che ciascun partner compili e firmi digitalmente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai co-beneficiari.

1.15. Qualora sia presentata la delega alla firma di un soggetto differente dal legale rappresentante è necessario allegare il documento di identità?

Qualora si produca una delega alla firma secondo il modello presente a sistema – o comunque una delega predisposta con modello differente ma necessariamente contenente tutte le informazioni di cui al modello fornito – si devono obbligatoriamente allegare documenti di identità in corso di validità del soggetto delegante e del soggetto delegato.

1.16. In riferimento all'Avviso sull'Azione 2 è possibile prevedere in una proposta progettuale iniziative di formazione professionale?

In conformità al principio di complementarità tra fondi comunitari sancito nella Decisione Istituitiva (2007/435/CE), gli interventi di formazione professionale non sono ammissibili.

L'avviso in oggetto richiede l'attivazione di servizi mirati di informazione, orientamento, tutoring e accompagnamento al lavoro, ai fini di promuovere l'occupabilità dei cittadini stranieri.

L'avviso fa riferimento altresì ad interventi di qualificazione professionale: si precisa che essa non è attinente a percorsi di formazione professionale, ma ad azioni di bilancio delle competenze, riconoscimento delle qualifiche professionali, etc.

La suddetta Decisione Istituitiva del Fondo ammette interventi di formazione professionale in ambiti specifici e non inerenti l'oggetto dell'avviso, quali: percorsi formativi nei paesi d'origine (art, 4, comma 1) e formazione del personale presso fornitori di servizi pubblici e privati (art, 4, comma 3).

1.17. In riferimento all'Avviso sull'Azione 2 è possibile prevedere, oltre alle Province di Regioni a statuto ordinario e Province autonome, anche la partecipazione di Province appartenenti a Regioni a Statuto Speciale?

Le Province di Regioni a statuto speciale possono presentare proposte progettuali in qualità di soggetto proponente capofila a valere sull'Azione 2.

1.18. Le Regioni possono presentare proposte progettuali in qualità di soggetto proponente capofila o partecipare in qualità di partner co-beneficiario?

No, le Regioni non possono partecipare ai Bandi FEI 2011, dovendo fornire preventivamente i pareri sulle proposte progettuali e pertanto si verrebbe a configurare un conflitto d'interessi.

2. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE (quesiti sulla corretta imputazione delle voci di spesa all'interno dei piani finanziari e dei cronogrammi di spesa)

PREMESSA

La versione del Manuale delle Spese Ammissibili a cui fare riferimento per la redazione dei piani finanziari è la N° 4 del 16 Marzo 2011, approvata dalla Decisione C(2011)1289 della Commissione Europea che modifica formalmente la precedente decisione applicativa del Fondo.

2.1. Il co-finanziamento privato è obbligatorio?

Il contributo privato non è in alcun modo obbligatorio. Qualora si preveda di contribuire privatamente, tale quota andrà a concorrere al raggiungimento della percentuale del cofinanziamento nazionale prevista dagli Avvisi. Tale cofinanziamento permetterà durante la fase di valutazione delle proposte progettuali di ottenere un punteggio ulteriore, così come espressamente previsto dagli Avvisi.

2.2. Quali sono le attività che non è possibile affidare in subappalto?

Le spese relative alle seguenti tipologie di subappalto non sono ammissibili:

- il subappalto di compiti relativi alla gestione complessiva del progetto che dovrebbe essere eseguita da persone aventi un ruolo essenziale e diretto nell'attuazione dello stesso, quali i project manager ed altro personale coinvolto operativamente nel progetto (la gestione delle responsabilità rimane a carico del beneficiario finale);
- il subappalto di attività non necessarie per l'attuazione del progetto;
- il subappalto con beneficiari e consulenti in cui gli onorari sono definiti come percentuale del costo totale del progetto. Tali costi, tuttavia, sono ammissibili se gli onorari sono giustificati dal beneficiario finale in quanto corrispondenti ai costi di mercato per altri lavori o servizi (principio della "convenienza economica").

3. RENDICONTAZIONE (quesiti sulle modalità e sulle tempistiche relative alla rendicontazione dei progetti)

3.1. Quali sono i calcoli relativi alla corretta imputazione dell'IVA?

La casistica è duplice e distinta. Qualora il soggetto beneficiario presenti giustificativi il cui costo è a netto di IVA, significa che il FEI non rimborsa quest'ultima, poiché la stessa può essere recuperata dal soggetto proponente stesso. Qualora invece il soggetto proponente presenti una Dichiarazione attestante che l'IVA relativa alle spese sostenute e rendicontate nel progetto non è effettivamente recuperabile, significa che il FEI può rimborsare l'intero lordo.

4. ASPETTI INFORMATICI (registrazione alla procedura telematica/posta elettronica certificata/firma digitale/problemi di caricamento dei file)

4.1. Con riferimento all'art. 8 degli Avvisi territoriali "Modalità di presentazione dei progetti" si richiede quanto segue: il file "Documento di progetto" e "Modello A1" firmati digitalmente, devono necessariamente avere un' estensione ".p7m", ovvero, pur essendo firmati digitalmente, possono avere un'estensione ".pdf"?

Ai fini dell'ammissibilità della proposta progettuale il "Documento di progetto" e il "Modello A1" devono essere firmati digitalmente. Saranno accettati sia i file in estensione ".p7m" sia i file con estensione ".pdf", purché la firma digitale sia qualificata e basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico. Si specifica, altresì, che le modalità di rilascio della firma digitale sono stabilite dalla normativa italiana vigente.

4.2. Da chi deve essere posseduta e apposta la firma digitale?

La firma digitale deve essere posseduta e apposta dal Legale Rappresentante del Soggetto Proponente sia in forma singola che in forma associata e dai Legali Rappresentanti di ciascun partner di progetto in forma associata.

4.3. Da chi deve essere attivata la casella di posta elettronica certificata?

La posta certificata è obbligatoria soltanto per il Soggetto Proponente Capofila, costituendo l'unico strumento di comunicazione ufficiale tra Autorità Responsabile e soggetto proponente.

Tale posta elettronica certificata può essere intestata sia a persona fisica che a persona giuridica.